



dell'U.C.V.V.;

- che l'importo del presente contratto, per tutta la durata del servizio è pari a €.

(IVA esclusa);

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'Unione dei Comuni affida , per il periodo 15/09/2020 – 30/06/2021 la gestione del servizio di sostegno specializzato a minori ipovedente e ipoacusici iscritti negli Istituti Scolastici del territorio di Pontassieve e di Firenze per l'anno scolastico 2020/2021 alle condizioni di cui al presente contratto nonché del capitolato d'appalto che sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

#### Art. 2 – Durata dell'appalto

Il presente contratto ha durata di 4 anni scolastici dal 15/09/2020 al 30/06/2021, dal 15/09/2021 al 30/06/2022, dal 15/09/2022 al 30/06/2023, dal 15/09/2023 al 30/06/2024;

#### ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo massimo contrattuale è pari ad Euro (/00) oltre IVA nei termini di legge.

L'Amministrazione si riserva di acquistare fino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale ma non garantisce il raggiungimento di tale importo.

#### Art. 4 – Sede dell'appalto

Il Servizio è collocato nei locali del Istituti Scolastici dove i minori sono iscritti e che verranno comunicati con successiva nota del Responsabile dell'Ufficio disabilità;

#### Art. 5 – Descrizione del Servizio

L'articolazione dell'orario di servizio dell'operatore sarà concordata con il referente del disagio scolastico/docenti di ogni Istituto in base all'orario di frequenza del

	minore ed in base al monte ore assegnato per ogni alunno.	
	L'operatore è figura specializzata per la comunicazione ed inserimento nel contesto della classe e dovrà rendersi disponibile alla partecipazione a riunioni di programmazione e P.E.I.	
	Art. 6- Personale	
	L'operatore individuato dovrà eseguire personalmente il servizio ed assicurare la continuità dell'intervento. In caso di malattia dell'operatore o di altro impedimento all'espletamento del servizio l'operatore dovrà essere sostituito con un altro operatore con le stesse competenze. In caso di infortunio che dovesse occor-	
	rere all'operatore durante l'espletamento del servizio l'operatore non potrà accampare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve-. L'operatore dovrà impegnarsi a rispondere personalmente e con mezzi propri dei danni che dovesse eventualmente arrecare a terzi, per propria responsabilità, nello svolgimento dei compiti ad esso affidati.	
	L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla cooperativa la sostituzione di chi, a suo insindacabile giudizio, risulti inidoneo alle mansioni previste: in tal caso la sostituzione sarà attivata con la massima urgenza, e comunque non oltre i 5 gg dalla contestazione, da parte dell'Amministrazione, della condotta professionalmente non idonea. La cooperativa dovrà avvalersi di personale idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali e che sia in possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza idonei a garantire un elevato livello di prestazioni.	

La cooperativa è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale. La cooperativa, prima dell'inizio del servizio, è tenuta a fornire il nominativo del personale incaricato del servizio, nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni (almeno un nominativo). Tale elenco dovrà includere anche i relativi curricula, dai quali risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente appalto. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienicosanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente e applicarlo per quanto di propria competenza. A tal fine l'impresa aggiudicataria verrà nominata responsabile esterno del trattamento dei dati ex D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs.81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro". La cooperativa dovrà applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'aggiudicatario è tenuto altresì all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di assistenza, previdenza, infortuni, igiene e prevenzione sul lavoro, nonché di tutte le altre disposizioni in vigore e tutte quelle che potranno essere eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

#### Art. 7 – Coordinamento

L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - per lo svolgimento del servizio di che trattasi si riserva le funzioni di coordinamento e gestionale in stretta collaborazione con la cooperativa. Il referente dell'Area Sociale dell'U.C.V.V per gli aspetti di

gestione è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Disabilità . Il personale della cooperativa, avrà la responsabilità educativa del corretto svolgimento delle mansioni assegnate in stretta connessione alla tipologia di attività in oggetto.

In caso di inadempienza degli operatori, l'U.C.V.V. informerà tempestivamente la cooperativa affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari per un corretto svolgimento delle prestazioni.

La cooperativa ha l'obbligo di presentare al termine dell'anno educativo una relazione dettagliata concernente l'attività svolta e gli interventi attuati con una valutazione dei risultati raggiunti. La cooperativa garantisce inoltre l'attivazione di una sede operativa in ambito provinciale per lo svolgimento di funzioni di coordinamento ed organizzazione.

#### ART. 8 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

L'affidataria si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.

La PEC dell'affidataria è :

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### ART. 9 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni L'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

#### ART. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'affidataria si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di

comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, se  
condo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e dall'Offerta  
tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara.

#### ART. 11 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:

- Il *Direttore all'esecuzione* del contratto per l'Unione è il dott. Simone Piccioli;
- quale responsabile dell'attività contrattuale per la

In particolare il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano  
per la gestione delle attività contrattuali.

Il responsabile indicato è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto  
deve garantire la massima reperibilità.

#### Art. 12 – Pagamenti

L'U.C.V.V , per ogni ora effettivamente prestata dal personale specializzato della  
cooperativa, corrisponderà una quota oraria, il cui costo ammonta ad €.... ol-  
tre iva al 5%.

La cooperativa dovrà effettuare la fatturazione con le modalità richieste

Dall'U.C.V.V-Area Sociale. Il pagamento avverrà entro i 60 giorni dal ricevimento  
della fattura.

Il responsabile del servizio competente avrà la facoltà di procedere alla verifica  
dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi alla cui correttezza è su-  
bordinato il pagamento stesso.

#### ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione verifica mensilmente il regolare andamento dell'esecuzione  
del contratto da parte della Cooperativa.

È facoltà dell'Amministrazione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore di esecuzione trasmetterà al Responsabile del Procedimento il verbale che autorizza la liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al precedente art. 9. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzia il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 11 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

#### ART. 14 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

##### *Penali*

L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.

La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute

non accettabili l'Amministrazione potrà applicare una penale di massimo €

a inadempienza sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata e salvo il

diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato.

Per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: una penale giornaliera di

importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto

contrattuale, determinata dal Direttore dell'Esecuzione sulla base della gravità

dell'inadempienza riscontrata.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo

netto contrattuale, pena la risoluzione.

L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente

alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della

cauzione prestata, in questo ultimo caso la Società dovrà obbligatoriamente rein-

tegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze,

l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno

della Società, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da

quanto richiesto.

#### *Risoluzione*

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da

parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,

l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456

del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di subappalto non autorizzato;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*); - qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

Nell'ambito del presente appalto non è ammesso il subappalto.

#### ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi

dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, a nche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: . L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

#### ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori

a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più am-

plia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 153 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui "i

*dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".*

L'Appaltatore dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ente con Delibera di G.M. n. 30 del 11/03/2015, pubblicato sul sito dell'Amministrazione, e che dichiara di conoscere ed accettare.

#### ART. 14 Bis – ACCETTAZIONE NORME PATTO DI LEGALITA'

Con la firma della presente convenzione, la Società dichiara di accettare integralmente le disposizioni del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, siglato il 31 ottobre 2015 tra la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio ed i Comuni della provincia stessa, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera "B"

La Società dichiara inoltre di accettare le seguenti clausole.

#### Clausola n. 1

*La sottoscritta Società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Arezzo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

#### Clausola n. 2

*La sottoscritta Società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta sono comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. La sottoscritta Società si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale al fine dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.*

Clausola 3

*La Società contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti della Società. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 37 del c.p. La stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti della Società, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319 quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322 bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.*

Clausola n. 4

*La sottoscritta Società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al contratto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.*

*A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:*

*I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*

*II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*

*III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.*

#### **ART.15 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale \_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore a favore

dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro ( /00).

L'importo della cauzione sarà ridotto del 50% se l'affidataria è in possesso della Certificazione \_\_\_\_\_ così come risulta dal certificato n. \_\_\_\_\_ composta di pagine \_\_\_\_\_, presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito cauzionario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

#### ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario ha stipulato una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per responsabilità civile verso terzi RCT per tutti gli utenti e prestatori di lavoro a qualsiasi titolo (soci, volontari e altri collaboratori dipendenti e non) di

cui la Società si avvalga con un massimale unico non inferiore ad € comprensiva dell'estensione dei danni da incendio. Entrambe le polizze sopra indicate contengono l'impegno dell'assicurazione a provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione della richiesta di danno, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento.

A tal proposito gli originali delle polizze: RCT della Compagnia assicurativa n. è stato consegnato in data odierna all'Amministrazione.

*Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di*

scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma

l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

#### ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii ed in relazione alle

operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Responsabile esterno del trattamento.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di

sicurezza”;

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare dell’Amministrazione - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

#### ART. 19 - RECESSO CONTRATTUALE

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

#### ART. 20- SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l’IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell’Amministrazione mentre le spese di bollo, se dovute, sono a carico della Cooperativa. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

#### ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 23 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, l' dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (pagamenti), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 14 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore), 16 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 19 (Recesso contrattuale) e 22 (Foro competente).

Per l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

Dott. Simone Piccioli

L' affidatario

Il Segretario dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

Dott. Ferdinando Ferrini

